

FRANCIA***Conseil d'État*, n. 499498 del 25 febbraio 2025, *Mme B... A...* [Rifiuto di sollevare una QPC in tema di procreazione medicalmente assistita]**

04/03/2025

Il *Conseil d'État* ha rigettato una richiesta di sottoporre una *question prioritaire de constitutionnalité* (QPC) al *Conseil constitutionnel*. La ricorrente aveva contestato, chiedendone l'annullamento al giudice amministrativo, la decisione con cui il direttore del Centro ospedaliero universitario di Caen le aveva negato il proseguimento del percorso di procreazione medicalmente assistita per mezzo dell'impianto degli embrioni li conservati.

Secondo la ricorrente, il quarto comma dell'art. L. 2141-2 del Codice della salute pubblica violerebbe gli artt. 2 e 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e il decimo punto del preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946. La disposizione contestata è stata modificata, da ultimo, dalla legge n. 2021-1017 del 2 agosto 2021: vi si legge che la procreazione assistita «è destinata a rispondere a un progetto di coppia» ed è riservata alle coppie eterosessuali, alle coppie lesbiche e alle donne *single* non sposate. Nel caso delle coppie, il decesso di uno dei componenti preclude l'inseminazione o il trasferimento degli embrioni su cui sia già stato prestato il consenso. Come ha osservato il *Conseil d'État*, in seguito alla novella legislativa del 2021 l'obiettivo della procreazione assistita – che prima mirava soprattutto a porre rimedio all'infertilità all'interno della coppia o a evitare la trasmissione di malattie particolarmente gravi al figlio o al *partner* – è offrire soluzioni per un progetto parentale, di coppia oppure individuale: «in caso di decesso di un membro della coppia, il progetto parentale viene meno e non si può procedere all'inseminazione artificiale o al trasferimento degli embrioni concepiti *in vitro*» (par. 4). Sulla base di questa *ratio*, il legislatore ha previsto regole diverse per le donne che fanno parte di una coppia e per le donne *single*: queste ultime, fin dall'inizio, hanno elaborato un progetto parentale all'esito del quale il rapporto di filiazione verrà instaurato soltanto con la madre.

Non sussiste perciò la violazione, denunciata dalla ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata, del diritto a una vita familiare normale e del principio di eguaglianza dinanzi alla legge.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne